

- All'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni
- All'attenzione dei Parlamentari eletti in Emilia Romagna
- All'attenzione del Presidente di ANCI Nazionale, Antonio Decaro

E p.c.

- All'attenzione del Segretario Generale di ANCI Nazionale, Veronica Nicotra
- All'attenzione del Vice Segretario Generale, Stefano Dota

Bologna 14 marzo 2023
Prot. n. 57

Gent.mi/e,

con riferimento alla grave carenza di segretari comunali verificatasi in questi ultimi anni nella nostra Regione e, in misura persino superiore, nelle altre regioni, ANCI Emilia-Romagna ha ripetutamente sollecitato l'adozione di tutte le misure indispensabili, sia di natura transitoria sia, a maggior ragione, di prospettiva; tuttavia la situazione attuale, figlia di alcune scelte ambigue del passato, è ancora gravemente precaria e non garantisce la presenza di un servizio adeguato in tutte le sedi. In sintesi, il numero dei segretari iscritti all'albo è del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze delle autonomie; pertanto, si rende necessario accelerare il percorso finalizzato a immettere nell'albo un contingente adeguato, in modo da risolvere il problema in tempi sufficientemente brevi.

Tale percorso deve essere articolato, a nostro avviso, in *quattro azioni*:

- A) selezione straordinaria di nuovi segretari, riservando una quota aggiuntiva ai candidati migliori fra i dipendenti degli enti locali inquadrati nella categoria D, in possesso dei titoli di studio richiesti per ricoprire il ruolo di segretario e con almeno 5 anni di servizio: a tal fine, occorre ampliare ulteriormente lo stanziamento della legge di bilancio 2023;
- B) rafforzamento dei contributi riconosciuti ai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) per far fronte alla spesa del segretario, in assenza di risorse sufficienti nei bilanci locali, per la durata del PNRR e presumibilmente anche dopo. A tal fine occorre incrementare i fondi stanziati con la legge di bilancio 2023 e procedere con l'adozione del dpcm attuativo, che dovrà essere imperniato su criteri di un'equa distribuzione dei fondi;
- C) esclusione della spesa del segretario dal tetto della spesa di personale auspicabilmente in tutti gli enti, ma a maggior ragione nei piccoli Comuni, anche dopo il PNRR, perché una organizzazione (pubblica o privata) non può funzionare senza una figura di coordinamento, per altro obbligatoria per legge. Oltre tutto la spesa annuale di nuovi segretari comunali e provinciali è espressamente

programmata e autorizzata dallo Stato, per cui non necessita di essere inquadrata negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle amministrazioni locali, ovverosia i programmi triennali del fabbisogno del personale; includere detta voce nella spesa di personale degli Enti locali si traduce, inevitabilmente, in un doppio limite, quello fissato a livello nazionale e quello contingente legato al singolo Comune;

- D) La quarta azione spetta ai Comuni: pianificare in modo razionale e stabile il loro funzionamento secondo criteri di efficacia ed efficienza, facendo ampio uso delle forme associative e in particolare delle convenzioni di segreteria, in modo da superare la situazione attuale che vede troppo spesso realtà amministrative piccole e isolate tra loro, non a caso vacanti e oggetto di soluzioni estemporanee (reggenze frettolose, vicesegretari incaricati per un periodo limitato...).

La stipula della convenzione con uno o più enti consente:

- di suddividere i costi per la figura apicale;
- di facilitare il reperimento di un segretario.

Si ricorda inoltre che qualora la pubblicazione della nuova sede (convenzionata) dovesse andare deserta, si potrebbe chiedere all'agenzia regionale l'applicazione della procedura per la nomina del vicesegretario, prevista dall'articolo 16ter del dl 162/2019, in quanto attivata da una sede distinta rispetto a quella che ne ha già usufruito, al fine di fronteggiare il problema con una soluzione provvisoria nelle more della definizione di un assetto stabile. Tali convenzioni e reggenze andrebbero regolamentate salvaguardando il numero massimo dei comuni seguito da un unico segretario.

Il combinato disposto di queste azioni, tutte necessarie, porterebbe al raggiungimento in tempi ridotti di un contingente di segretari adeguato al numero delle sedi. In questo modo si giungerebbe ad un assetto più equilibrato e funzionale alle esigenze degli enti, riducendo al minimo la fase transitoria caratterizzata da soluzioni poco funzionali.

Solo in questo contesto può essere valutata la proroga degli incarichi ai vicesegretari (in parallelo alla proroga già disposta per l'assegnazione dei neo segretari a enti di fascia superiore): **una proroga inevitabile, data l'emergenza in corso, ma che può risultare proficua solo a patto che si utilizzino i prossimi dodici mesi per portare in fondo il disegno complessivo. In caso contrario si sposterebbe in avanti il problema, senza arrivare mai ad una soluzione efficace ed anzi favorendo il progressivo dilatarsi delle criticità a carico delle autonomie locali.**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

L'articolo 16ter del dl 162/2019 prevede che le funzioni di segretario possano essere affidate al vicesegretario, su richiesta del sindaco interessato e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, per un periodo comunque non superiore a "24 mesi complessivi." Tale facoltà è applicabile solo ai comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti nonché alle convenzioni di segreteria qualora la somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti.



EMILIA
ROMAGNA
anci

L'autorizzazione è legata al rispetto della duplice condizione prevista dalle circolari in materia (cfr. Ministero Interno 30.5.2022):

- pubblicazione deserta della sede vacante;
- mancata individuazione di un segretario "reggente" da parte della Agenzia Regionale.

L'[art. 14-sexies del d.l. n. 176/2022](#) (Aiuti-quater) dispone che, **fino al 31 dicembre 2023**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [commi 9 e 10 dell'art. 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), ma non incide sui vincoli stabiliti della stessa disposizione.

Quindi, l'ente non può essere autorizzato a riattivare l'istituto in esame in deroga al tetto dei ventiquattro mesi complessivi previsto dalla norma: il limite temporale è previsto infatti per l'ente e non per l'utilizzo di un determinato vicesegretario, come ribadito dal Ministero dell'Interno con [circolare n. 3953/2023](#).

Ciò premesso, alla luce del fatto che molti Comuni si trovano nuovamente in emergenza dopo aver utilizzato il vicesegretario per l'intero periodo massimo consentito, si propone di dare continuità alla soluzione transitoria e di modificare la norma in esame nel seguente modo (**modifiche in neretto**):

Articolo 16ter del dl 162/2019

"9. Nei **quattro anni** successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465](#), sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a **trentasei mesi complessivi**, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'Interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco."

Per le ragioni anzidette, il presente emendamento deve essere accompagnato da ulteriori proposte finalizzate a dare un assetto definitivo al problema, con riferimento ai punti in premessa indicati sub A, B, C. In particolare, si propone di emendare la legge di bilancio 2023, legge 197/2022, all'art. 1, comma 828, nel seguente modo (**modifiche in neretto**):



EMILIA
ROMAGNA
anci

legge 197/2022, art. 1 “828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 si dispone che le assunzioni dei segretari autorizzate con decreto a livello nazionale sono da considerarsi fuori dai tetti di spesa del singolo ente locale; tale disposizione si applica agli enti locali di ogni dimensione, con riferimento anche al periodo successivo all’attuazione del PNRR. (In subordine: “tale disposizione si applica agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, con riferimento anche al periodo successivo all’attuazione del PNRR.”).

In particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'[articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2021, n. 233](#), possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.”

Infine, occorre ampliare lo stanziamento al fine di finanziare la selezione straordinaria di nuovi segretari, da un lato, e il rafforzamento dei contributi ai Comuni fino a 5.000 abitanti, dall'altro. Nella convinzione che se il problema non viene affrontato subito in modo complessivo, le autonomie continueranno a vivere nella continua incertezza e nel rischio di fallire una sfida ambiziosa ed importante come quella del PNRR.

Cordiali saluti

F.to
Luca Vecchi
Presidente

F.to
Claudia Ferrari
Coordinatrice Piccoli Comuni e Sindaca di Sarmato